|  |  |
| --- | --- |
|  | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

|  |
| --- |
| Comunicato Ufficiale N° 148 del 23 gennaio 2024 |

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

nella riunione del 23 gennaio 2024, ha pronunciato:

**Dispositivo n. 33/CSAT 2023/2024**

**Reclamo n. 33/CSAT 2023/2024**

a seguito del reclamo n. 33 promosso dalla A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE in data 11/01/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica del calciatore LUCA CIARRAMITARO per 3 (tre) giornate applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 140 del 10/01/2024.

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore LUCA CIARRAMITARO a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 gennaio 2024.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 23 gennaio 2024**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 34/CSAT 2023/2024**

**Reclamo n. 34/CSAT 2023/2024**

a seguito del reclamo n. 34 promosso dalla A.S.D. CAMERANO CALCIO in data 15/01/2024 avverso la sanzione sportiva dell’inibizione del dirigente EMANUELE BATTISTONI fino al 10/03/2024 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 10/01/2024.

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CAMERANO CALCIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 gennaio 2024.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 23 gennaio 2024**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 35/CSAT 2023/2024**

**Reclamo n. 35/CSAT 2023/2024**

a seguito del reclamo n. 35 promosso dalla A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE in data 11/01/2024 avverso la decisione di disporre la ripetizione della gara per impraticabilità del terreno di gioco emessa dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 10/01/2024.

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 gennaio 2024.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 23 gennaio 2024**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 36/CSAT 2023/2024**

**Reclamo n. 36/CSAT 2023/2024**

a seguito del reclamo n. 36 promosso dalla A.S.D. UNION PICENA in data 18/01/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica del calciatore ANDREA MORRA per 3 (tre) giornate applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 17/01/2024.

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore ANDREA MORRA a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 gennaio 2024.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 23 gennaio 2024**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R.M. il 23/01/2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario  (Angelo Castellana) | Il Presidente  (Ivo Panichi) |